

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Ulteriore integrazione impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale, in conseguenza degli eventi metereologici avversi occorsi a decorrere dal 5 giugno 2020.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE**

Decisione

1. Ad integrazione di quanto autorizzato con i decreti 5 giugno 2020, n. 768/PC/2020 e 18 giugno 2020, n. 825/PC/2020, per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera a) alla lettera c), è impegnata l'ulteriore spesa di Euro 20.000,00.- rispettivamente sui seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64:
 - Euro 2.000,00 sul capitolo 15000 delle uscite - PdC 1.03.01.02.000 – altri beni di consumo;
 - Euro 18.000,00 sul capitolo 15008 delle uscite - PdC 1.03.02.09.000 – Manutenzione ordinaria e riparazioni, che si istituisce con il presente provvedimento all'interno della Missione 11 – Soccorso civile – Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali – Titolo I – Spese ordinarie - Correnti, avente denominazione "Spese correnti per interventi relativi alle più immediate esigenze di protezione civile in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza (art. 9, 2° comma, LR 64/86) - Manutenzione ordinaria e riparazioni".
2. E' demandato al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte con i decreti 5 giugno 2020, n. 768/PC/2020 e 18 giugno 2020, n. 825/PC/2020 e l'eventuale ridenominazione dei capitoli di spesa in base alle effettive esigenze derivanti dall'emergenza in atto.
3. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

Decreto 5 giugno 2020, n. 767/PC/2020 con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 5 giugno 2020 e fino alla revoca dello stesso, lo stato di preallarme sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 5/2020 del 3 giugno 2020 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Decreto 5 giugno 2020, n. 768/PC/2020 con il quale:

in conseguenza dello stato di preallarme, dichiarato con decreto n. 767/PC/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sono state autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:

a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio regionale, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza;

b) il ricorso a procedure di somma urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere urgenti di protezione civile, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;

c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;

d) l'applicazione dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai tecnici della Protezione civile della Regione, operanti per la realizzazione dei primi interventi urgenti;

e) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dal 20 dicembre 2019 e per tutta la durata dell'emergenza, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986;

f) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986

- è stata impegnata la spesa di Euro 1.500.000,00.- a carico dei seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, con possibilità di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione degli eventi in atto:

- Euro 1.450.000,00.- per spese di investimento sul capitolo 64000 delle uscite - PdC U.2.02.01.09.14 - opere per la sistemazione del suolo;

- Euro 25.000,00.- per spese correnti sul capitolo 15002 delle uscite - PdC 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;

- Euro 25.000,00.- per spese correnti sul capitolo 15003 delle uscite - PdC 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese

Decreto 18 giugno 2020, n. 824/PC/2020 con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 5 giugno 2020 e per la durata di mesi 6 dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare i danni derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n. 5, 6, 7, e 8/2020 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

Decreto 18 giugno 2020, n. 825/PC/2020 con il quale:

- è stata impegnata l'ulteriore spesa di Euro 2.000.000,00.- a carico del capitolo 64000 delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64 - PdC U.2.02.01.09.14 - opere per la sistemazione del suolo, ad integrazione di quanto autorizzato con decreto 5 giugno 2020, n. 768/PC/2020, per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera a) alla lettera d);

- è stato dato atto che la spesa relativa alle attività di cui al punto 1, lettere e) ed f), trova copertura nell'autorizzazione disposta con decreto 5 giugno 2020, n. 768/PC/2020.

D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

A causa dei forti temporali accompagnati da scariche elettriche e piene dei corsi d'acqua, si sono registrati danneggiamenti agli apparati della rete di monitoraggio idrometeorologico che vanno ripristinati al più presto con l'acquisto di batterie nuove e con un intervento di riparazione.

Risulta, pertanto, necessario provvedere ai ripristini sopracitati, nonché all'acquisto di altro materiale di consumo necessario, stimato complessivamente in Euro 20.000,00.-, I.V.A. compresa.

Al fine di predisporre tutti i necessari interventi di messa in sicurezza del territorio a salvaguardia della pubblica incolumità, risulta necessario incrementare la spesa inizialmente autorizzata con i decreti 5 giugno 2020, n. 768/PC/2020 e 18 giugno 2020, n. 825.

Riferimenti normativi

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:

- 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

- 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;

- 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 4, lettera a), della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'art. 9, secondo e terzo comma della l.r. 64/1986;

- 33, relativo al Fondo per la protezione civile.

2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

3. Legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio

nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -